



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il Regolamento n. 44 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 10 novembre 2010 recante: "Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore";

VISTO il Regolamento n. 129 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 10 giugno 2014 recante: "Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi avanzati di ritenuta per bambini usati a bordo dei veicoli a motore";

VISTA la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

VISTA la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada e, in particolare, l'articolo 172;

VISTA la legge 1 ottobre 2018, n. 117, che introduce l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della difesa, 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2010, con il quale si designa ACCREDIA quale organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento;

CONSIDERATA la necessità di prevedere le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono dei bambini sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3;

ESPERITA la procedura di informazione prevista dall'articolo 5 della richiamata direttiva (UE) 2015/1535;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

VISTA la nota del..... , con cui lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) *veicolo*: un veicolo appartenente ad una delle categorie internazionali M1, N1, N2 ed N3, così come definite dalla direttiva 2007/46/CE;

b) *dispositivo antiabbandono*: un dispositivo di allarme, costituito da uno o più elementi interconnessi, la cui funzione principale è quella di prevenire l'abbandono dei bambini, di età inferiore ai quattro anni, a bordo dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 e che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo;

c) *sistema di ritenuta per bambini*: i sistemi di ritenuta indicati al comma 1, dell'art. 172 del Nuovo codice della Strada;

d) *normativa comunitaria di armonizzazione*: la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione del dispositivo antiabbandono quale prodotto;

e) *marcatrice CE*: la marcatura mediante cui il fabbricante indica che il *dispositivo antiabbandono* è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione;

- f) *omologazione*: la procedura con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;
- g) *atto normativo*: una direttiva particolare o un regolamento oppure un regolamento UNECE annesso all'accordo del 1958 riveduto;
- h) *direttiva particolare o regolamento*: una direttiva o un regolamento elencato nell'allegato IV della direttiva 2007/46/CE e successive modifiche ed integrazioni. Il termine include anche i rispettivi provvedimenti di esecuzione;
- i) *fabbricante*: persona fisica o giuridica che fabbrica un dispositivo antiabbandono oppure fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
- j) *operatore economico*: il fabbricante, l'importatore, il rappresentante autorizzato e il distributore di un sistema antiabbandono;
- k) *organismo nazionale di accreditamento*: l'unico organismo che in uno Stato membro è autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;
- l) *organismo*: l'organismo accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e successive revisioni, concernente: "Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi";
- m) *valutazione della conformità*: la valutazione e la procedura di valutazione della conformità alle norme del presente decreto;
- n) *vigilanza del mercato*: le attività svolte ed i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che i dispositivi antiabbandono siano conformi ai requisiti stabiliti dal presente decreto e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;
- o) *autorità di vigilanza del mercato*: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica ai sistemi antiabbandono, di cui alla legge 1 ottobre 2018, n. 117.

Art. 3

(Caratteristiche generali)

1. Il dispositivo antiabbandono può essere:
 - a) integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini;
 - b) una dotazione di base o un optional del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;
 - c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.

Art. 4

(Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali)

1. I dispositivi antiabbandono e i loro componenti debbono essere conformi alle prescrizioni tecnico-costruttive e funzionali riportate nell'allegato A al presente decreto, che ne è parte integrante.
2. L'operatore economico, all'atto dell'immissione sul mercato, verifica che i dispositivi antiabbandono siano conformi ai requisiti del presente decreto.

Art. 5

(Verifica e certificazioni)

1. I dispositivi antiabbandono sono soggetti alla valutazione della conformità del tipo alle prescrizioni del presente decreto e alle pertinenti norme armonizzate.
2. La domanda di verifica di conformità di un tipo di dispositivo antiabbandono è presentata presso un solo organismo accreditato e notificato per le direttive 2014/30/UE EMC e 2014/53/UE RED, nonché per lo schema specifico del presente decreto.
3. L'organismo che verifica la conformità di un tipo di dispositivo antiabbandono redige, nel caso di esito positivo, un attestato di conformità sulla base dell'esame della documentazione tecnica prodotta dal fabbricante e dell'esame del tipo.
4. L'attestato di cui al comma 3 riporta gli esiti della verifica di conformità, la documentazione tecnica del fabbricante, la descrizione e i disegni necessari per identificare il tipo di dispositivo esaminato.

Art. 6

(Prescrizioni per il fabbricante)

1. Ogni dispositivo antiabbandono conforme al tipo verificato ai sensi dell'articolo 4 riporta, in modo ben leggibile ed indelebile, l'evidenza di approvazione secondo le modalità definite con provvedimento della Direzione Generale per la motorizzazione.
2. La documentazione tecnica indicata all'articolo 5, comma 3, è completa della valutazione delle interazioni del dispositivo con il veicolo o con i sistemi di ritenuta dei bambini.
3. Per ogni dispositivo antiabbandono, prodotto in conformità al tipo verificato, il fabbricante rilascia apposito certificato di conformità, redatto secondo il modello di cui all'allegato B, che è parte integrante del presente decreto, nonché le prescrizioni per l'installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche, per l'uso e manutenzione.

Art. 7

(Sistema di qualità)

1. Il fabbricante di un dispositivo antiabbandono sottopone il proprio sistema di qualità per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione dello specifico dispositivo antiabbandono all'approvazione del medesimo Organismo accreditato e notificato che ha emesso il Certificato di Tipo e che ne sorveglia l'attuazione.

Art. 8

(Riconoscimento degli organismi)

1. Gli organismi accreditati che operano per le verifiche e le certificazioni di cui all'articolo 5, presentano domanda di riconoscimento alla Direzione Generale per la motorizzazione;
2. La domanda, indicata al comma 1, è accompagnata dal certificato di accreditamento, rilasciato ai sensi del regolamento(CE) 765/2008, che attesti che l'organismo è conforme ai requisiti indicati del presente regolamento.
3. L'elenco degli organismi riconosciuti è pubblicato dalla Direzione Generale per la motorizzazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 9

(Vigilanza del mercato)

1. La vigilanza del mercato, a norma del regolamento CE n. 765/2008, per quanto riguarda la commercializzazione dei dispositivi antiabbandono è effettuata dalla Direzione Generale per la motorizzazione

Art. 10

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Nelle more dell'accREDITAMENTO specifico, la verifica di conformità può essere effettuata da un organismo già accreditato e notificato per le direttive 2014/30/UE EMC e 2014/53/UE RED in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e successive revisioni, per organismi che certificano prodotti, processi o servizi.

Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana . E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO

Allegato A
caratteristiche tecno-costruttive e funzionali

1. Caratteristiche funzionali

- a. Il dispositivo antiabbandono deve segnalare l'abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni sul veicolo sul quale è trasportato da parte del conducente del veicolo stesso;
- b. il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;
- c. il dispositivo deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell'avvenuta attivazione;
- d. nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare un segnale di allarme, quest'ultimo deve essere in grado di attirare l'attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all'interno o all'esterno del veicolo;
- e. Il dispositivo antiabbandono deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione indicato al successivo punto 2, lettera f).

2. Caratteristiche tecnico-costruttive

- a) I dispositivi antiabbandono debbono essere conformi alle normative comunitarie armonizzate applicabili in materia di sicurezza del prodotto ed, in particolare, debbono essere conformi alle pertinenti prescrizioni recate dalle norme di omologazione in materia di compatibilità elettromagnetica;
- b) I dispositivi antiabbandono di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente decreto debbono recare la prescritta marcatura CE;
- c) Il dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori;
- d) nell'interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alterarne le caratteristiche di omologazione;
- e) se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente.
- f) I dispositivi antiabbandono debbono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l'invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate *ad almeno 3 diversi numeri di telefono*;

Allegato B
Modello di certificato di conformità
(art. 6 del regolamento)

Il fabbricante o suo mandatario stabilito nella Comunità¹ :

.....
.....

dichiara che il nuovo dispositivo antiabbandono descritto di seguito²:

.....
.....
.....

è conforme alle disposizione del DMe alle pertinenti prescrizioni tecniche recate dalle norme armonizzate

è identico al tipo di dispositivo oggetto di attestato di conformità n. rilasciato da in data

data

firma³

¹ ragione sociale, indirizzo completo del fabbricante e del mandatario ove ricorra

² descrizione del dispositivo (marchio, tipo, numero di serie, ecc.)

³ nome e funzione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il mandatario